



COMUNE DI GENOVA

Prot. n. 75830

Addì 13 MAR. 2014

Allegati: come da testo

OGGETTO: Comune di Genova c/ Canepa Lina - Risarcimento danni per occupazione a fini espropriativi. Invio copia sentenza

Ai Sigg.ri:

- Direttore Generale Area Tecnica
- Responsabile Ufficio Espropri
- Responsabile Affari Giuridici e Contenzioso

e, p.c.

- Sindaco
- Segretario Generale
- Dirigente Contabilità Generale

Loro sedi

Con riferimento alla causa in oggetto, facendo seguito ad invio informale della sentenza agli uffici già effettuato con immediatezza, si trasmette copia della sentenza del Tribunale di Genova n. 779 del 05.03.2014 con la quale il Giudice ha condannato il Comune di Genova al pagamento, in favore degli eredi di Canepa Lina e Canepa Cornelio, della somma di € 424.801,27 oltre a rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla data di irreversibile trasformazione dei beni al saldo per quanto riguarda l'importo di € 114.524,30, e dalla data di ultimazione della strada denominata Via Maritano al saldo, per quanto concerne il restante importo di € 310.276,97, a titolo di risarcimento dei danni.

Si precisa che il contenzioso attiene a vecchissima procedura espropriativa (iniziata negli anni'80) e non conclusa nei termini di legge. All'esito dei giudizi di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio intentati dagli espropriati dinanzi alla Corte di Appello la stessa, con sentenza dell'anno 2004 aveva liquidato solo l'indennità di occupazione legittima rimettendo la causa al Tribunale per la determinazione del risarcimento del danno; il giudizio di riassunzione è rimasto poi sospeso per alcuni anni in attesa della sentenza della Corte di Cassazione dinanzi alla quale l'Ente aveva impugnato la sentenza della Corte di Appello. A seguito della reiezione del ricorso da parte della Cassazione è proseguito il giudizio per la determinazione del risarcimento, nel quale il Giudice ha fondato la propria valutazione sul quantum sulle CC.TT.UU. che erano state espletate nel giudizio dinanzi alla Corte di Appello.

Avvocatura

16124 Genova - Via Garibaldi, 9

Tel. (010) 5572064 - 5572844.- Fax (010) 5572695 - e-mail: avvocatura@comune.genova.it




L'Avvocatura, riservando ogni valutazione in merito a nota separata, rimane a disposizione per l'eventuale proposizione di appello avverso la sentenza, pur evidenziando che ciò, in ogni caso, non potrà sospendere il pagamento di quanto liquidato e che, al fine di operare conteggi corretti degli accessori, occorrerà individuare per la prima somma la data di scadenza dei termini dell'occupazione legittima e per la seconda somma (indennizzo per la perdita di valore della proprietà residua) la data di ultimazione della strada (via Maritano).

Il pagamento dovrà essere effettuato con salvezza di ripetizione in caso di diverso esito definitivo del giudizio.

L'Avvocatura provvederà al pagamento delle spese liquidate a carico dell'Ente.

Con i migliori saluti.


Avv. Anna Morjelli


/sg

Avvocatura

16124 Genova - Via Garibaldi, 9

Tel. (010) 5572064 - 5572844 - Fax (010) 5572695 - e-mail: avvocatura@comune.genova.it



43227

avv. Morielli

- fare lettere
- copie e
Dott
Autiguano
la parte

teresa barletta

Da: <tribunale.genova@civile.ptel.giustiziacert.it>
A: <anna.morielli@ordineavvgenova.it>
Data invio: mercoledì 5 marzo 2014 12.05
Allega: IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml; 3426744s.pdf.zip
Oggetto: Tribunale Ordinario di Genova Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012
Tribunale Ordinario di Genova.

-
Dott
Autiguano
la parte
Dott
scad
tenere
all'ell
(4 ann +
46 p.)

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012
Sezione: 03

Tipo procedimento: Contenzioso Civile
Numero di Ruolo generale: 3550/2005
Giudice: LA MANTIA ALBERTO
Attore principale: CANEPA LINA
Conv. principale: COMUNE GENOVA

Si da' atto che in data 05/03/2014 alle ore 12:05 il cancelliere DE MARTINO SILVIA ha provveduto ad inviare al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia per il successivo inoltrare all'indirizzo di posta elettronica anna.morielli@ordineavvgenova.it della parte ANNA MORIELLI il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 05/03/2014
Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA
Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE
Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 779/2014 (ESITO Accoglimento)

Note: con invito alle parti a provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente
REP N. 788/A

Notificato alla PEC / in cancelleria il 05/03/2014 12:05
Registrato da DE MARTINO SILVIA

Si vedano gli eventuali allegati.

ATTENZIONE TRATTASI DI NOTIFICAZIONE ESEGUITA AI SENSI DELL'ART 16 DEL D.L. 179/2012.
SI INVITA IL DESTINATARIO A PRENDERE VISIONE DEGLI ALLEGATI CHE COSTITUISCONO GLI ATTI NOTIFICATI.

La presente costituisce relazione di notificazione ai sensi dell'art.16, comma 4 del D.L. 179/2012

COMUNE DI GENOVA
Servizio Avvocatur

N° 272/2014

10 MAR. 2014 copie di sse Autiguano

07/03/2014

Notificazione di cancelleria ai sensi del D.L. 179/2012

Sezione: 03

Tipo procedimento: Contenzioso Civile

Numero di Ruolo generale: 3550/2005

Giudice: LA MANTIA ALBERTO

Attore principale: CANEPA LINA

Conv. principale: COMUNE GENOVA

Si da' atto che in data 05/03/2014 alle ore 12:05 il cancelliere DE MARTINO SILVIA ha provveduto ad inviare

al Gestore dei Servizi Telematici, al sistema di posta elettronica certificata del Ministero della Giustizia

per il successivo inoltro all'indirizzo di posta elettronica anna.morielli@ordineavvgenova.it della parte

ANNA MORIELLI il seguente messaggio di posta elettronica certificata cui risultano allegati i documenti che nel registro di cancelleria sono associati a:

Data Evento: 05/03/2014

Tipo Evento: EVENTI FASE DECISORIA

Oggetto: DEPOSITO SENTENZA - PUBBLICAZIONE

Descrizione: DEPOSITATA (PUBBLICATA) SENTENZA N. 779/2014 (ESITO Accoglimento)

Note: con invito alle parti a provvedere alla registrazione presso l'Agenzia delle Entrate competente

REP N. 788/A

Notificato alla PEC / in cancelleria il 05/03/2014 12:05

Registrato da DE MARTINO SILVIA

--

07/03/2014



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Tribunale di Genova

III Sezione Civile

In composizione monocratica, in persona del dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa R.G. n. 3550/2005, promossa da Canepa Giovanni, c.f.: CNPGNN28B09D969P, Riva Franca, quale erede di Canepa Lina, c.f.: RVIFNC56C46D969N, Tozzi Pierina, quale erede di Canepa Cornelio, c.f.: TZZPRN32B68D969B, elettivamente domiciliati in Genova, Via B. Bosco n. 31/9, presso e nello studio del prof. Avv. Cesare Glendi e dell'Avv. Gabriella Glendi, che li rappresentano e difendono per mandato in atti

attori

contro Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, ~~rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Morielli, in forza di procura generale alle liti in data 23/03/2011, a firma Vice Segretario Generale, elettivamente domiciliato in Via Garibaldi 9, Palazzo Comunale – Civica Avvocatura~~

convenuto



PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Per gli attori: "Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, ritenuto quanto esposto in atti, dichiarare tenuto e condannare il Comune di Genova al pagamento in favore degli attori di ogni maggior somma dovuta a titolo di risarcimento danni e/o indennizzo sotto tutti i profili dedotti, con rivalutazione e interessi come di legge. Vinte le spese e i compensi di causa, con tutti i relativi accessori.

Con il rigetto in via istruttoria delle istanze avversarie perché superflue ed improntate a finalità dilatorie".

Per il Comune di Genova: "Affinché il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis:

- in via preliminare, previa verifica circa la mancata notificazione della comparsa riassunzione a tutte le parti del giudizio ed accertata la sussistenza di litisconsorzio necessario, dichiarare l'estinzione del giudizio;
- in subordine, sempre in via preliminare, previ i provvedimenti meglio visti per l'integrazione del contraddittorio processuale, accertata la mancata proposizione nel giudizio di opposizione alla stima di domande risarcitorie per la illecita sottrazione dei beni di proprietà e/o per il deprezzamento della proprietà residua e, conseguentemente, dichiarare inammissibili e/o improponibili le domande azionate dalle controparti nel presente giudizio anche per difetto di giurisdizione dell'A.G.O.;
- in ulteriore subordine respinga le domande avversarie per intervenuta prescrizione estintiva dei diritti fatti valere e/o in quanto inaccoglibili o infondate in fatto e in diritto per i motivi di cui agli atti e/o non provate nell'an e nel quantum;
- in estremo subordine, e salvo gravame, riduca pro quota le somme da riconoscersi a titolo risarcitorio agli attori in riassunzione, previa



integrazione degli accertamenti tecnici rispetto alle CTU espletate nella precedente fase di merito.

Vinte le spese di causa”.

FATTO E DIRITTO

Con comparsa in riassunzione debitamente notificata al Comune di Genova, i sigg. Lina Canepa, Giovanni Canepa e Pierina Tozzi, quest'ultima quale erede del sig. Cornelio Canepa, esponevano:

- di essere proprietari dei terreni siti in Genova, Via Ortigara, catastalmente iscritti al foglio 26, mappali 1, 2, 3, 4, nonché del sedime della predetta via;
- di avere costruito sui propri fondi un edificio composto da vari piani;
- che il Comune di Genova, ai fini di realizzare una strada pubblica, aveva occupato alcune porzioni di immobili di essi attori, comunicando le relative indennità;
- di avere proposto, con tre distinti atti di citazione, opposizione alla stima dell'indennità definitiva di occupazione e di esproprio davanti alla Corte d'Appello di Genova, lamentando, tra l'altro, la perdita dei terreni, la privazione degli spazi antistanti il loro edificio, l'incameramento del sedime stradale di Via Ortigara - con conseguente perdita di posteggi - nonché l'esposizione del fabbricato a vibrazioni e ad un incremento di inquinamento atmosferico ed acustico a seguito della realizzazione di Via Maritano;
- che, la Corte d'Appello, previa riunione dei tre procedimenti, con sentenza n. 662/2004 aveva, in particolare, dichiarato la “giurisdizione del giudice ordinario e la competenza del Tribunale di Genova a decidere sulle domande di risarcimento del danno e/o indennizzo ex art. 46 L. 2359/1865”.



Concludevano, pertanto, chiedendo la condanna del convenuto al risarcimento dei danni.

Con comparsa di risposta depositata il 26/05/2005, si costituiva il Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, eccependo l'inammissibilità della domanda avversaria, non essendo stata la stessa mai proposta in precedenza e, nel merito, contestava, sia sotto il profilo dell'*an* che del *quantum*, i pregiudizi lamentati da parte attrice.

Nel corso del procedimento - sospeso ex art. 295 c.p.c. con provvedimento del 15-18 dicembre 2006 e poi riassunto dal sig. Giovanni Canepa, dalla sig.ra Franca Riva, quale erede della sig.ra Lina Canepa, e dalla sig.ra Pierina Tozzi, erede del sig. Cornelio Canepa – venivano concessi i termini per il deposito di memorie istruttorie, ed infine, all'udienza del 28/11/2013, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..

Vanno, anzitutto, respinti gli assunti del Comune in ordine all'asserita estinzione del giudizio per mancata notifica della comparsa in riassunzione ai sigg. Mario e Rita Canepa, stante la tardività di detta eccezione, sollevata per la prima volta solo in sede di udienza di precisazione delle conclusioni e, quindi, oltre il termine previsto dall'art. 307 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica apportata dalla L. 69/2009, non applicabile al presente giudizio, tenuto conto dell'epoca in cui lo stesso è stato instaurato.

Tanto premesso, va rilevato che, a seguito della dichiarazione di incompetenza ravvisabile nella sentenza n. 662/2004 della Corte d'Appello di Genova con riguardo alle domande risarcitorie, gli odierni attori hanno riassunto tempestivamente davanti al giudice competente il giudizio già peraltro introdotto con gli atti di citazione notificati il 9/5/1991, il 22/1/1993 ed il 22/3/1994, secondo quanto si evince dal tenore della comparsa (tra l'altro



espressamente definita "di riassunzione") del 2/3/2005, nonché dalle doglianze ivi prospettate.

Ne deriva che, stante la natura della presente fase di giudizio (ovvero di mera prosecuzione di quella precedente) devono considerarsi prive di pregio le ulteriori eccezioni del Comune di Genova relative sia alla prescrizione del diritto azionato dagli attori, sia al difetto di giurisdizione di questo giudice, essendo appunto il procedimento iniziato prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 80/1998, come affermato nella sentenza n. 662/04 con statuizione passata in giudicato, in quanto mai specificamente impugnata.

Del pari, non possono condividersi le argomentazioni del convenuto in ordine all'inammissibilità della domanda risarcitoria per non essere stata mai formulata in precedenza.

Al riguardo, occorre infatti rilevare che, come d'altra parte già evidenziato nella citata pronuncia n. 662/2004 (cui si fa rinvio), dal contenuto complessivo degli atti di citazione introduttivi del giudizio, emerge con sufficiente chiarezza che con i medesimi i sigg. Canepa – Tozzi non si erano limitati a proporre opposizione alla stima, ma avevano altresì lamentato anche i pregiudizi derivanti dalla condotta dell'Ente, consistenti nella privazione di parte dei loro beni, nell'insorgenza di "pericolose vibrazioni", e nell'aumento del tasso di inquinamento acustico ed atmosferico.

In altri termini, occorrendo fare riferimento al contenuto sostanziale della pretesa ai fini dell'esatta interpretazione della domanda (cfr. sul punto, tra le tante, Cass. 14/11/2011 n. 23794 e Cass. 16/9/2004 n. 18653), deve concludersi nel senso che gli attori avevano già proposto la domanda di risarcimento del danno negli atti di citazione in esame.

Senza contare che, nel caso di specie, quanto appena esposto ha trovato conferma anche nello stesso tenore letterale dei menzionati atti, posto che in tale sede i sigg. Canepa/Tozzi avevano chiesto nelle conclusioni la



condanna del Comune di Genova a corrispondere "ogni maggior somma.... anche a titolo risarcitorio".

Passando poi al merito della vertenza, la domanda di risarcimento sopra richiamata appare fondata e merita quindi accoglimento, per le seguenti considerazioni.

Ed invero, va osservato che nessun dubbio può sussistere anzitutto in ordine ai danni patiti dagli odierni attori per la perdita di parte dei loro fondi, atteso che sul punto il CTU geom. Arduino Repetto, dopo avere dettagliatamente descritto nella relazione del 13/04/1996 (il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato) tutti i beni di proprietà dei sigg. Canepa – Tozzi interessati dalla costruzione di Via Maritano, ha sottolineato che "la realizzazione della nuova opera pubblica.... ha sottratto alla proprietà degli attori la quasi totalità dell'area di proprietà privata ma soggetta all'uso pubblico (già costituente sedime della via Ortigara) con la conseguente perdita della capacità di parcheggio per un numero di autovetture almeno pari alle unità immobiliari ad uso di appartamento (n. 21), di negozio (n. 3) e di magazzino (n. 1) ubicate nell'edificio" (v. pag. 31).

Ne consegue che il Comune deve condannarsi, per la voce di danno in questione, alla corresponsione della somma di € 114.524,30, pari cioè al complessivo valore venale delle varie porzioni immobiliari non più suscettibili di restituzione a favore degli attori in quanto trasformate in modo irreversibile (cfr. sul punto, tra le altre, Cass. 14/02/2008 n. 3700).

La citata somma risulta determinata nel modo che segue, sulla base delle valutazioni del consulente, adottate anche dalla Corte d'Appello ai fini del calcolo dell'indennità di occupazione:

- € 18.592,44 per la perdita del mappale 661;
- € 258,23 per la perdita del mappale 662;
- € 2.943,80 per la perdita del mappale 667;
- € 27.656,27 per la perdita del mappale 668;



- € 37.959,58 per la perdita del mappale strada;
- € 27.113,98 per la perdita del mappale 1 partita 4176

Va soggiunto che parte attrice ha diritto anche al risarcimento dei danni per il deprezzamento subito dai beni rimasti di sua proprietà, a causa delle conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla realizzazione dell'opera pubblica. Sotto tale profilo, il CTU Repetto ha infatti rilevato che "il sovraccarico prodotto dalla nuova strada comunale ha certamente elevato il tasso fisiologico di disturbo oltre i limiti della tollerabilità.... La trasmissione cadenzata delle vibrazioni, procurata alla struttura portante dell'edificio, causa certamente un fastidio percepibile a sensazione umana.... Col tempo il reiterarsi delle vibrazioni non mancherà di cagionare nuovi ed altri scollegamenti dei componenti (canne, caditoie, ecc.) le condotte verticali con conseguente danno economico per i necessari interventi di riparazione e ripristino" (v. pag. 44 dell'elaborato sopra indicato).

Il medesimo consulente ha aggiunto inoltre che "l'esecuzione dell'opera pubblica ha comportato un pesante aggravamento del tasso di inquinamento acustico ed atmosferico, oltre i limiti della normale tollerabilità (v. pag. 10 e 11 della relazione del 13/1/1998) ed ha poi escluso qualsiasi vantaggio per la "porzione residua" a seguito della costruzione della nuova strada di collegamento (v. pag. 10).

Del resto, anche il CTU geom. Giuliano Iachini ha dato atto delle vibrazioni cui è soggetto l'intero edificio "in relazione all'errato posizionamento del ... ~~travone di sostegno della curva stradale... il quale è stato erratamente~~ appoggiato con una delle estremità ad un pilastro facente parte della suddetta struttura" (cfr. pag. 10 della relazione del 15/4/2000), e ha evidenziato, con articolate e convincenti argomentazioni (cui si fa rinvio), che la realizzazione di via Maritano – strada soggetta ad intenso traffico veicolare, in quanto destinata a collegare quartieri densamente popolati (come già



rilevato dal geom. Repetto – v. pag. 28 della sua relazione) - ha “sensibilmente peggiorato la situazione preesistente” (pag. 8) sotto il profilo dell’inquinamento acustico ed atmosferico, tenuto conto delle modalità costruttive della via medesima, della sua distanza rispetto alla facciata principale del caseggiato civ. 12, nonché dell’effetto di “incanalamento” del rumore e dei fumi attribuibile ai muri di sostegno laterali (v. pag. 9).

Per quanto sopra esposto il Comune di Genova va perciò condannato, per il cagionato deprezzamento, anche al pagamento a favore degli attori dell’ulteriore importo di € 310.276,97 (Lire 600.780.000), determinato dal CTU geom. Repetto ed integralmente confermato dal geom. Iachini (cfr. pag. 11).

Non possono, invece, condividersi gli assunti del convenuto circa l’asserita non cumulabilità dei sopra menzionati risarcimenti, atteso che in realtà gli stessi riguardano voci di danno del tutto distinte tra loro e consistenti, da un lato, nell’oggettiva diminuzione del patrimonio degli attori per il definitivo inglobamento di alcuni fondi nella strada realizzata dal Comune e, dall’altro, nella riduzione di valore, anche sotto il profilo della minore appetibilità commerciale, delle unità immobiliari di cui i sigg. Canepa – Tozzi – Riva sono comunque rimasti titolari anche dopo l’ultimazione dell’opera pubblica.

Ugualmente ininfluenti, ai fini che qui interessano, appaiono altresì i richiami giurisprudenziali operati dal Comune di Genova a pag. 7 della memoria di replica depositata il 17/02/2014, dato che i sopra indicati valori venali delle aree trasformate in modo irreversibile sono stati calcolati dal CTU Repetto indipendentemente dalla potenzialità edificatoria delle stesse, mentre, per quanto attiene al danno da deprezzamento, è stato sufficientemente dimostrato che il considerevole incremento dell’inquinamento acustico ed atmosferico - oltre ad avere come già detto “elevato il tasso fisiologico di disturbo oltre i limiti della tollerabilità” – ha interessato in modo specifico il civ. 12, tenuto conto dell’effetto svolto dai muri in precedenza richiamati, della particolare vicinanza della facciata del fabbricato alla strada, nonché delle



caratteristiche strutturali di quest'ultima in quel determinato tratto; le stesse considerazioni valgono a maggior ragione per le vibrazioni, risultate ascrivibili al non corretto inserimento del c.d. "travone di sostegno" direttamente su parti del caseggiato che qui interessa.

In virtù del criterio della soccombenza, parte convenuta deve infine condannarsi al pagamento delle spese di giudizio, liquidate ai sensi del D.M. 140/2012, con determinazione del valore della controversia in base alla somma attribuita agli attori, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della citata normativa.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, condanna il convenuto Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, a favore degli attori, sigg. Giovanni Canepa, Pierina Tozzi, quale erede del sig. Cornelio Canepa, e Franca Riva, quale erede della sig.ra Lina Canepa, della somma di € 424.801,27, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla data di irreversibile trasformazione dei beni al saldo per quanto riguarda l'importo di € 114.524,30, e dalla data di ultimazione della strada denominata Via Maritano al saldo, per quanto concerne il restante importo di € 310.276,97, a titolo di risarcimento dei danni, per le ragioni esposte in parte motiva.

Respinge le domande e le eccezioni del convenuto.

~~Condanna il predetto Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento, a favore degli attori, delle spese di lite che liquida in € 340,00 per esborsi ed € 8.950,00 per compensi, oltre IVA e CPA come per legge.~~

Genova, 5 marzo 2014



Il Giudice
(dott. Alberto La Mantia)

